Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa
Segretario Delegato per il Consiglio di Stato

ALLEGATO 1

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE E DELLA RETE TELEFONICA PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO

Numero CIG: **699489846F**

CAPITOLATO TECNICO

Premessa

Il presente capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, le modalità di espletamento del servizio di manutenzione della centrale e della rete telefonica ubicate presso le sedi del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della Giustizia Amministrativa di palazzo Spada, palazzo Ossoli, palazzo Aldobrandini e presso l'archivio di via dei Monti della Farnesina.
La descrizione delle singole attività di cui al presente Capitolato rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'aggiudicatario, tenuto ad eseguire ogni intervento funzionale al servizio richiesto dall'Amministrazione.

Per dare modo ai concorrenti di acquisire elementi utili alla presentazione dell'offerta, questa Amministrazione ritiene necessaria l'effettuazione di un sopralluogo c/o le sedi sopraelencate nei giorni, nell'ora e con le modalità che saranno concordate con i nominativi e ai recapiti indicati all'art. 99 della lettera invito.
Conseguentemente l'impresa aggiudicataria non potrà sollevare alcuna obiezione per le difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento del servizio dovute ad una eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione e articolazione dei locali e degli impianti ivi esistenti.

Art. 1
Oggetto dell'appalto

1.1 Composizione impianti telefonici

Le prestazioni dovranno riguardare in particolare:

- centrale telefonica Philips Sopho IS 3000;
- sistema di risposta automatica di cortesia OPA-WIN;
- sistema telefonico Promelit OPEN IP Extra in uso presso l'URP;
- sistema telefonico Promelit OPEN IP Extra Small in uso presso la biblioteca di Palazzo Spada;
- sistema telefonico NEC SV9100 in uso presso la Segreteria del Segretario Generale

1.2 Modalità di esecuzione del servizio

L'impresa aggiudicataria ha il compito di svolgere le attività oggetto del servizio di seguito specificate.
L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire la propria disponibilità a prestare il servizio di cui sopra presso le sedi indicate con le modalità richieste dall'Amministrazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di manutenzione degli impianti telefonici comprende le seguenti attività:

1.2.1) Prestazioni relative al servizio di manutenzione della rete telefonica.

a) controllo ed eventuale ripristino di linee telefoniche e dati, primarie, secondarie e terziarie;
b) collegamento di nuove linee urbane e/o interne, con relative permute, dalla centrale all'apparecchio utente, ove esiste la rete, compresa l'installazione degli apparecchi forniti dall'amministrazione;
c) spostamento di apparecchi telefonici unificati e/o intercomunicanti ove esistenti e/o multifunzione, compreso il cavo telefonico ed eventuale canalina fino a 50 metri;
d) conservazione in perfetta efficienza di tutti gli apparecchi telefonici (unificati, intercomunicanti ove esistono e multifunzione) con sostituzione di schede relative agli apparati intercomunicanti, di borchie di qualsiasi tipologia, cordoni, borchie tripolari e plug, capsule telefoniche e micro, dischi combinatori, tastiere, blocchi di teleselezione, batterie a tampone, cavi telefonici e quant'altro necessario per garantire l'efficienza delle apparecchiature telefoniche;
e) esecuzione di collegamenti provvisori, richiesti dall'amministrazione con cavetto telefonico e dati fino a 50 metri;
f) aggiornamento delle variazioni, effettuate sulle linee e/o sugli apparecchi serviti dalle centrali master a quelle satelliti, sugli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione (registri, computer etc.);
g) controllo ed eventuale ripristino degli apparecchi intercomunicanti e delle loro reti e centraline installati presso Palazzo Spada, palazzo Ossoli, palazzo Aldobrandini e presso l'archivio di via dei Monti della Farnesina;
h) assistenza e manutenzione sul sistema di risposta automatica di cortesia TEMA TELECOMUNICAZIONI OPA-WIN) assistenza e manutenzione sul sistema Promelit in uso presso l'U.R.P. (schede elettroniche, apparecchi telefonici, etc. etc.);
i) assistenza e manutenzione sul sistema telefonico Promelit OPEN IP EXTRA SMALL in uso presso la Bilblioteca di Palazzo Spada (schede elettroniche, apparecchi telefonici, etc. etc.);
k) assistenza e manutenzione del sistema telefonico Promelit OPEN IP in uso presso la Segreteria del Segretario generale della G.A. e le varie Sez. presenti in Palazzo Spada e Palazzo Ossoli (schede elettroniche, apparecchi telefonici, etc. etc.);
l) manutenzione del sistema telefonico VOIP in uso presso la sede di Palazzo Aldobrandini.
m) ripristino del servizio telefonico VOIP;
n) spostamento degli apparecchi telefonici;
o) aggiornamento delle variazioni effettuate sugli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione (registri, computer, etc);
p) variazione del software di gestione della centrale VOIP secondo le esigenze e personalizzazione delle classi di servizio dei derivati telefonici interni;

q) verifica mensile degli apparati in manutenzione, segnalazione delle eventuali anomalie e delle parti guaste o difettose;
r) manutenzione degli apparecchi telefonici;
s) acquisizione di licenze di abilitazione per servizi speciali.

1.2.2) Prestazioni relative al servizio di manutenzione della centrale telefonica.

a) revisione mensile di tutte le schede di centrale ed eventuale sostituzione di quelle guaste;
b) pulizia mensile ed eventuale sostituzione dei filtri degli armadi esistenti in centrale;
c) controllo ed eventuale ripristino del collegamento tra la centrale telefonica ed i P.O. (posti operatore);
d) controllo mensile dei P.O. con eventuale sostituzione delle componenti usurate e non più riparabili;
e) controllo mensile ed eventuale ripristino delle linee di giunzione e/o affitti coppia tra centrale master e satelliti (ove esistono);
f) controllo mensile delle linee entranti e uscenti della centrale ed eventuale ripristino di quelle guaste;
g) operazione tramite consolle sul software della centrale (abilitazioni e disabilitazione linee uscenti, entranti. traslatori, satelliti, interne, nazionali, internazionali, multifrequenza, etc..);
h) configurazione e/o riconfigurazione dei numeri di centrale;
i) registrazione sul programma principale e di scorta, delle variazioni apportate;
j) verifica mensile della stazione di energia, con eventuale sostituzione delle componenti usurate e non più riparabili, ivi compresa la verifica dell'efficienza delle batterie e la loro eventuale sostituzione;
k) controllo mensile dell'alimentazione della centrale compresa l'eventuale sostituzione delle schede, riparazione interruttori, trasformatori, etc;
l) pulizia dei locali dove è installata la centrale telefonica.

Le prestazioni oggetto del servizio devono essere rese da personale specializzato, mediante la presenza di una unità di personale presso Palazzo Spada e Palazzo Ossoli dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e una unità presso Palazzo Aldobrandini un giorno a settimana (da concordare con l'Amministrazione) dalle 08.00 alle 16.00
L'impresa aggiudicataria provvede ad adempiere a qualsiasi ulteriore prestazione che si renda necessaria per garantire l'efficienza della centrale e della rete telefonica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune, per garantire la regolare esecuzione dello stesso.
L'Impresa aggiudicataria si impegna, nell'ambito del prezzo contrattuale, alla sostituzione di minuterie e parti di ricambio di lieve entità, nonché all'installazione di qualunque parte di ricambio, comunque intesa, fornita da parte dell'amministrazione; nel caso di interventi manutentivi di maggiore entità, l'amministrazione potrà procedere a preventiva ricerca di mercato per la fornitura dei prodotti da sostituire.

Art. 2
Durata e decorrenza dell'appalto

La durata dell'appalto viene fissata in mesi 24 (ventiquattro) dal 20.05.2016. L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016;

Art. 3
Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta è pari ad € 176.554,00, oltre Iva. Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (vedi determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 e art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) l'Amministrazione ha valutato che per la tipologia di servizio sono previsti oneri per la sicurezza pari ad € 6.000,00, non soggetti a ribasso.
Resta comunque onere dell'aggiudicatario completare il P.O.S., consegnandone copia all'Amministrazione e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

Articolo 4
Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo idonee misure di protezione e dotando il personale dei mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'Amministrazione provvede ad individuare un proprio incaricato per gli adempimenti di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, così come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 5
Regolamentazione del servizio e controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, tramite il Responsabile dell'esecuzione all'uopo designato, controlli intesi ad accertare il rispetto del contratto e delle norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le disposizioni emanate nel corso del contratto.
2. In particolare l'Amministrazione provvede a:
   -controllare lo svolgimento delle attività verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi; contrattuali, nonché delle direttive impartite all'impresa;

- controllare ed attestare la corrispondenza delle persone impiegate con i nominativi indicati in sede di stipula del contratto, nonché l'esecuzione del servizio secondo le regole;
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.

3. I predetti controlli non liberano l'impresa aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.
4. L'impresa aggiudicataria non può invocare, come causa di interferenza nel compimento delle attività, qualsivoglia intervento dell'Amministrazione.

Art. 6
Personale addetto al servizio/Clausola sociale

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà destinare un numero di risorse ed ore non inferiore alle quantità indicate di seguito:

Palazzo Spada/Ossoli
Unità: 1
Giorni di servizio: Lunedi- Sabato (esclusi festivi);
Orari: Lunedì – Venerdì 08.00-16.00; Sabato 08.00-14.00
Totale ore anno: 2392

Palazzo Aldobrandini
Unità: 1
Giorni di servizio: 1 giorno a settimana
Orari: 08.00-16.00
Totale ore anno: 416

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio, prioritariamente i lavoratori già adibiti dal precedente aggiudicatario, qualora disponibili. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche contrattuali in atto al momento del subentro.

I dati del personale attualmente in servizio sono i seguenti:
Unità: n. 1;
Livello: tecnico qualificato 5° livello;
Scatti di anzianità maturati: 4
Paga lorda mensile: 1.890,78;
Costo totale mensile: 3.212,00;
Numero ore mese attualmente impiegate: ore 191 mese per Palazzo Spada, Ossoli e Archivio Monti della Farnesina; ore 8 mese per Palazzo Aldobrandini

Il personale adibito al servizio dovrà essere dipendente dell'appaltatore con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.
Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione sin dall'attivazione del servizio medesimo.
In caso di assenza del personale per ferie o malattia, l'aggiudicatario dovrà adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio secondo il monte ore sopra indicato (per es.: sostituzione delle risorse assenti con altri dipendenti disponibili, assunzione di nuove risorse etc.).
Su segnalazione del direttore dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito e l'aggiudicatario si impegna a provvedere alla sostituzione senza alcun indugio.
In caso di sciopero del personale addetto ai servizi, proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'appaltatore dovrà comunicare, i tempi e le modalità di effettuazione dello stesso all'Amministrazione, la quale opererà, sul canone dovuto, le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazione di ore, del servizio non prestato.

Articolo 7
Responsabile dell'impresa aggiudicataria

1. L'impresa aggiudicataria individua un proprio Responsabile per i rapporti con l'Amministrazione. Il Responsabile dell'impresa deve essere sempre reperibile in sede durante l'orario previsto per l'esecuzione delle attività e deve essere sempre raggiungibile telefonicamente anche oltre tale orario;
2. Il Responsabile dell'impresa riceve dal Responsabile dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione direttive sulle attività da eseguire e concorda con questi le modalità per rendere l'esecuzione degli interventi compatibile con le esigenze dell'Amministrazione.
3. Il Responsabile dell'impresa descrive in apposito verbale denominato "Rapporto di intervento tecnico", e controfirmato dal Responsabile dell'esecuzione le prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 1.
4. L'impresa aggiudicataria indica altresì il soggetto che sostituisce il Responsabile nel caso di suo temporaneo impedimento.
5. Per ogni intervento effettuato, ivi compreso anche quello di verifica della funzionalità, sono redatti e/o aggiornati gli elaborati tecnici da cui si possa rilevare la mappatura del cablaggio esistente. Tali elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e in formato elettronico alla conclusione del contratto. Al temine dell'intervento, l'impresa aggiudicataria è obbligata a lasciare i locali, puliti, ordinati e sgombri da eventuali materiali di risulta.
6. L'impresa aggiudicataria è comunque obbligata a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità del servizio.

Articolo 8
Personale alle dipendenze dell'impresa

1. L'impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare e far osservare ai dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e ad garantire la presenza di personale tecnico idoneo alla esecuzione delle attività.
2. Il personale addetto deve indossare nell'espletamento delle attività idonea tuta di lavoro.
3. Le maestranze impegnate devono essere identificate con apposito cartellino e devono essere munite di un documento di identificazione.
4. L'eventuale assenza di tali documenti è comunicata a cura del Responsabile dell'esecuzione all'impresa, che è tenuta a regolarizzare tale carenza entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non sono presentati, il Responsabile dell'esecuzione applica una penale pari a 50,00 per ogni addetto che ne risulti sprovvisto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi degli articoli 18 e 19.

Articolo 9
Osservanza di norme

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza del d.lgs. 06 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e delle norme del Codice Civile e del presente Capitolato, nonché di tutte le norme che abbiano attinenza con l'appalto in oggetto.

Articolo 10
Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria

1. L'impresa aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di previdenza, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l'impresa aggiudicataria si impegna ad applicare al personale occupato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. di categoria.
2. Il personale addetto al servizio deve essere regolarmente assicurato, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, la quale assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
3. L'Amministrazione resta estranea ad ogni rapporto giuridico instaurato tra l'impresa aggiudicataria ed il personale utilizzato per il servizio. Pertanto, in nessun caso il predetto personale potrà avanzare pretese inerenti la prestazione del proprio lavoro presso il Consiglio di Stato.

Articolo 11
Responsabilità dell'impresa aggiudicataria e polizza assicurativa

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'impresa aggiudicataria durante l'esecuzione delle attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
3. L'impresa aggiudicataria è obbligata ad adottare, nell'esecuzione delle attività, ogni accorgimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici.
4. Qualora per cause dovute all'impresa aggiudicataria derivino danni a persone e/o a cose, la medesima impresa è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove derivino danni all'attività dell'Amministrazione, l'impresa aggiudicataria è tenuta al loro risarcimento.
5. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'impresa aggiudicataria che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'impresa aggiudicataria deve presentare, al momento della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza di assicurazione di primaria compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Amministrazione e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.
6. L'oggetto della copertura assicurativa deve anche esplicitamente prevedere il risarcimento all'Amministrazione dei maggiori costi che questa dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di una qualsiasi delle attività oggetto dell'appalto, nonché dei maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione delle attività, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del contratto con conseguente escussione della fideiussione.
7. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, durante l'esecuzione del contratto, la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza.

Articolo 12
Obblighi di riservatezza

1. L'impresa aggiudicataria è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

3. La violazione del comma 1 comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. L'impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
5. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

Articolo 13
Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo per le attività svolte dall'impresa aggiudicataria in virtù del presente Capitolato è pari alla quota dovuta del prezzo offerto in sede di gara. Nel prezzo per la completa esecuzione delle prestazioni si intendono compresi tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentisi alla completa e perfetta esecuzione del servizio, compreso anche quanto non specificato nel presente Capitolato per la migliore riuscita delle prestazioni, nonché gli oneri attinenti.
2. Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: 699489846F, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: G105F5. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.
4. Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..
5. La fattura non verrà mandata in pagamento qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni del personale. In tale caso, previ gli opportuni accertamenti, l'Amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo ed assegna all'Impresa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale regolarizzare la sua posizione.
6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, possono essere sospese le attività previste nel presente Capitolato.
7. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14
Eventuali variazioni delle prestazioni

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare taluni servizi, dandone comunicazione scritta, con congruo preavviso all'appaltatore, il quale non potrà sollevare eccezioni.
2. In caso di diminuzione dei servizi richiesti, in termini quantitativi e/o qualitativi, l'aggiudicatario non avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta. Il corrispettivo verrà, conseguentemente, ridotto, in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni, sulla base del costo orario e dei canoni indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta economica.
3. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere all'aggiudicatario prestazioni di carattere straordinario o eccezionale, eccedenti i servizi previsti dal presente Capitolato, oppure di incrementare i servizi richiesti in maniera continuativa, a seconda delle proprie specifiche esigenze.
4. Qualsiasi servizio aggiuntivo dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante, che indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Amministrazione in sede di fatturazione.

Articolo 15
Sospensione del servizio

1. L'impresa aggiudicataria non può unilateralmente sospendere l'esecuzione del servizio, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 16
Divieto di cessione

1. Non è consentito all'impresa aggiudicataria cedere, anche parzialmente, il contratto pena la risoluzione dello stesso, con incameramento della cauzione definitiva e l'eventuale risarcimento del danno. E' facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa aggiudicataria.
2. E' fatto, altresì divieto all'impresa aggiudicataria di *cedere* a terzi il credito derivante dal contratto e. comunque, di attribuire a terzi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, anche tramite procura all'incasso, la legittimazione ad agire e/o ricevere i pagamenti dovuti dall'Amministrazione in virtù del contratto medesimo.

Articolo 17
Subappalto

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ed all'esito positivo della verifica dei requisiti, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare, l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso l'amministrazione committente del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio;

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
servizi subappaltati.

Il direttore del contratto e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 18
Danni, inadempienze e penalità

1. Eventuali danni per l'Amministrazione dovuti ad incuria, negligenza, errori nella conduzione degli interventi di manutenzione, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.
2. I danni sono stimati dall'Amministrazione e possono essere da questa trattenuti sui pagamenti da effettuare.
3. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle modalità di esecuzione degli interventi manutentivi, sulla scrupolosa osservanza degli altri doveri contrattuali e sulla corretta conduzione degli impianti.
4. All'impresa aggiudicataria possono essere comminate, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, le seguenti penali:

- per ogni inadempimento contestato per la violazione degli obblighi contrattuali, una penale variabile da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 500,00 determinata a seconda della gravità della violazione stessa;
- per la mancata ultimazione, senza giustificato motivo, di un intervento entro un termine fissato, una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

5. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'impresa aggiudicataria ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.
6. Nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle giustificazioni l'Amministrazione procede all'applicazione delle indicate penali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dell'art. 19 e 20

Art.19
Clausola risolutiva espressa

1.Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

-inosservanza degli obblighi indicati nell'art. 9 del presente Capitolato;
-gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato;
-inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
-violazione del divieto di cessione e subappalto;
-perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso di tali requisiti;
-cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
-mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;

-allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dei contratto di appalto;
-qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
-in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato e dalla normativa vigente.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

Articolo 20
Recesso unilaterale dal contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

a) l'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere da presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.
La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Art. 21
Stipulazione del contratto con relative spese

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto verrà sottoscritto con scrittura privata e saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese derivanti dallo stesso.

Art. 22
Trattamento dei dati – consenso

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.
L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.
Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 23
Norme di rinvio

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel capitolato, nella lettera invito, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica dell'impresa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Si applicano inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di servizi e forniture e le norme del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si osservano, in quanto applicabili:
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e ss.mm.ii.;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii.;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e ss.mm.ii.;
- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

CARLOTTI GABRIELE
23.03.2017 13:37:16 CET